CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 14 novembre 2008 (19.11)
(OR. fr)

15769/08

JUSTCIV 246
CH 70
ISL 35
N 47

NOTA PUNTO "I/A"

del:	Segretariato generale del Consiglio
al:	Coreper/Consiglio
n. doc. prec.:	10043/08 JUSTCIV 113 CH 30 ISL 19 N 22
n. prop. Com:	5296/08 JUSTCIV 10 CH 15 ISL 11 N 12
Oggetto:	Decisione del Consiglio relativa alla conclusione della convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Adozione

1. Il 27 settembre 2002 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare in vista dell'adozione di una convenzione[1] che avrebbe sostituito la convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, conclusa il 16 settembre 1988 a Lugano (la cosiddetta "convenzione di Lugano del 1988") tra i dieci Stati membri che componevano allora la Comunità europea e l'Islanda, la Norvegia e la Confederazione svizzera e che avrebbe allineato quest'ultima sul regolamento (CE) n. 44/2001, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ("il cosiddetto regolamento "di Bruxelles I").

[1] Doc. 12426/02 JUSTCIV 136 (RESTREINT UE) + COR 1.

2. Conformemente al mandato impartito dal Consiglio, la Commissione ha iniziato a negoziare questa nuova convenzione, a nome della Comunità, con l'Islanda, la Norvegia, la Svizzera e la Danimarca[1]. I negoziati si sono conclusi all'inizio del 2007 e il testo della nuova convenzione è stato siglato dalla Comunità, l'Islanda, la Norvegia, la Svizzera e la Danimarca il 28 marzo 2007 a Bruxelles.

3. Il 6 luglio 2007 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma della nuova convenzione[2]. Tale decisione è stata adottata dal Consiglio il 15 ottobre 2007[3] e la convenzione è stata firmata a Lugano il 30 ottobre 2007. Al momento dell'adozione della decisione relativa alla firma, il Consiglio ha preso atto che la Comunità avrebbe formulato, al momento della conclusione della convenzione, due dichiarazioni, una sulla futura modifica del regolamento di Bruxelles I e l'altra sull'applicazione degli articoli 6 e 11 della convenzione[4].

4. Il 29 febbraio 2008 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità, della convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale[5].

---

1 ll regolamento (CE) n. 44/2000 è stato adottato a norma del titolo IV del trattato CE e non si applica alla Danimarca, conformemente al protocollo sulla posizione della Danimarca. Perché le disposizioni della convenzione di Lugano siano ad essa applicabili, la Danimarca dovrebbe pertanto essere parte contraente della nuova convenzione.

2 Doc. 11784/07 JUSTCIV 202 CH 25 ISL 44 N 44.

3 Decisione del Consiglio del 15 ottobre 2007 relativa alla firma, a nome della Comunità, della convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 339 del 21.12.2007, pag.1).

4 Cfr. gli allegati I e II del documento 9196/08 JUSTCIV 94 CH 28 ISL 15 N 18.

5 Doc. 5296/08 JUSTCIV 10 CH 15 ISL 11 N 12.

5. Tale proposta è stata esaminata nell'ambito del Comitato per le questioni di diritto civile (Questioni generali). Dopo un accordo di principio sulla sostanza, il Comitato ha deciso di sottoporre il testo della decisione ai giuristi-linguisti per la messa a punto.

6. Il Consiglio (Giustizia e affari interni) ha approvato il progetto di decisione[1] messo a punto dai giuristi-linguisti, tra i punti "A" nella sessione del 5 e 6 giugno 2008, e ha deciso di chiedere il parere conforme del Parlamento Europeo sul progetto. La Commissione ha formulato, in tale occasione, una dichiarazione da iscrivere nel verbale della sessione del Consiglio nel corso della quale sarà adottata la decisione.

7. Il Regno Unito e l'Irlanda, ai sensi dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, partecipano all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

8. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, che non la vincola né è ad essa applicabile.

9. Il Parlamento Europeo ha annunciato che formulerà il parere conforme il 18 novembre 2008.

[1] Doc. 9196/08 JUSTCIV 94 CH 28 ISL 15 N 18.

10. Tenuto conto di quanto precede, si invita il Coreper/Consiglio a:

a) approvare la decisione relativa alla conclusione della convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, che figura nel documento 9196/08 JUSTCIV 94 CH 28 ISL 15 N 18,

b) decidere di far pubblicare la decisione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, corredata del testo della convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Lugano il 30 ottobre 2007,

c) prendere atto che la Comunità formulerà le dichiarazioni allegate alla decisione al momento della conclusione della convenzione, e

d) prendere atto della dichiarazione della Commissione riportata nell'allegato della presente nota e deciderne l'iscrizione nel verbale della sessione del Consiglio nel corso della quale sarà adottata la decisione.

ALLEGATO

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

da iscrivere nel verbale della sessione del Consiglio
nel corso della quale sarà approvata la decisione del Consiglio
relativa alla conclusione della convenzione concernente la competenza giurisdizionale,
il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

"In seguito alla dichiarazione fatta dalla Comunità europea conformemente all'articolo II, paragrafo 2 del protocollo n. 1 della convenzione di Lugano, la Commissione ricorda di non aver proposto una siffatta dichiarazione. Quest'ultima provoca la rottura del parallelismo tra la convenzione di Lugano e lo strumento comunitario parallelo, ossia il regolamento (CE) n.44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, mentre l'obiettivo principale della nuova convenzione di Lugano era quello di ripristinare questo parallelismo. Dunque, secondo la Commissione tale dichiarazione lascia impregiudicata la revisione attualmente in corso delle disposizioni in materia di chiamata di terzo e di litis denuntiatio nel contesto del regolamento (CE) n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale."